

STATUTO DELLA
MARANATHA TEMPLE CHURCH VICENZA (A.P.M.) - APS

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

È costituita, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e delle disposizioni in esso richiamate, l'Associazione di promozione sociale denominata " MARANATHA TEMPLE CHURCH VICENZA (A.P.M.) - APS".

L'acronimo APS è utilizzabile e spendibile verso terzi solo se iscritti al Runts.

L'Associazione, apartitica è regolarmente costituita a norma delle disposizioni del codice civile, è Ente del Terzo Settore e conferma la sua forma giuridica Associazione di promozione sociale.

ARTICOLO 2 - SEDE

L'Associazione ha sede a Altavilla Vicentina, in via Olmo, 47.

L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata a seguito di delibera assembleare e dovrà essere comunicata dal rappresentante legale al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore una volta istituito.

Il trasferimento della sede legale non comporterà modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 3 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4 - OGGETTO

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, che contiene le regole di funzionamento dell'ente, ed agisce nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e delle norme ivi richiamate.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

L'Associazione che si ispira ai principi della dottrina Cristiana Evangelica Pentecostale, esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e precisamente:

- la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- l'accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti.

Queste attività di interesse generale consentiranno la promozione della cultura cristiana evangelica, della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza, promuovendone la ricerca etica e spirituale; la promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e lo svolgimento di attività di volontariato esclusivamente per fini di solidarietà.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno prestato in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

Oltre alle attività di interesse generale più sopra specificate, l'Associazione può svolgere anche attività diverse, secondarie e strumentali, deliberate di volta in volta dal Consiglio Direttivo, delle quali si darà conto nel bilancio di esercizio.

ARTICOLO 5 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da: offerte volontarie dei soci, attività di raccolta fondi, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, immobili, contributi pubblici e privati.

Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate; esso è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopraindicate.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a

Ag. Olumà
Bsw Dip. Lda

lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 6 - ASSOCIATI

Possono rivestire la qualifica di associato tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che si impegnano per consentirne la realizzazione.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.

Possono rivestire la qualità di associato altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, alla condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

In nessun caso possono essere poste in essere discriminazioni nella ammissione di nuovi associati.

Lo *status* di associato ha carattere permanente e non sono pertanto ammesse adesioni in violazione a tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ARTICOLO 7 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Ciascun associato è tenuto a versare la quota associativa secondo l'importo stabilito, a rispettare il presente statuto, a svolgere la propria attività in favore dell'Associazione in modo spontaneo e gratuito e a rispettare il codice etico e il regolamento generale dell'Associazione.

La quota associativa ha validità dal gennaio al dicembre dell'anno in cui è versata.

Ciascun associato ha il diritto di ricevere informazioni in merito alle attività dell'Associazione, di controllarne l'andamento e di visionare i libri sociali, di eleggere gli organi sociali e di essere eletto negli stessi, di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

Ciascun associato ha, inoltre, diritto di voto in assemblea purché iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. Ogni associato ha diritto ad un voto.

ARTICOLO 8 - RECESSO, ESCLUSIONE E MORTE DELL'ASSOCIATO

La qualità di socio viene meno per recesso, trasferimento, esclusione o morte. Il recesso può essere comunicato in qualsiasi momento dall'associato all'organo di amministrazione. La comunicazione deve avvenire in forma scritta e tracciabile.

L'esclusione dell'associato è deliberata dall'assemblea e può essere disposta nel caso in cui l'associato contravvenga ai doveri previsti dal presente statuto. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'associato di proporre le proprie giustificazioni.

L'esclusione dell'associato può essere deliberata dall'assemblea anche in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale.

La qualità di associato è intrasmissibile e viene meno a seguito della morte dell'aderente.

ARTICOLO 9 - SOSTENITORI

La categoria dei sostenitori dell'Associazione è composta da amici dell'Associazione, ossia da coloro che ne sostengono l'attività con donazioni o contributi in denaro, da qualsiasi cittadino/a maggiorenne che esprima la sua volontà di sostenere l'Associazione.

I sostenitori non sono associati, non sono tenuti al versamento della quota annuale e non partecipano all'assemblea.

ARTICOLO 10 - ATTIVITA' DI VOLONTARIATO ED ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

L'attività dell'Associazione è esercitata mediante la prevalente attività di volontariato degli associati. La qualità di volontario è

incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 11 - RISORSE

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il lavoratore retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ARTICOLO 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea degli associati;
- 2) il Consiglio direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) l'Organo di controllo.

ARTICOLO 13 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente mediante avviso da inviare (anche via mail semplice, all'indirizzo segnalato dal socio) almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purché all'interno della provincia di Vicenza.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, e tutti gli associati hanno diritto di prenderne visione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea nomina e revoca i componenti degli organi sociali, approva il bilancio di esercizio, delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti, delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, delibera sull'esclusione degli associati, delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA E ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. A ciascun associato possono essere conferite massimo tre deleghe. Nel caso in cui il numero degli associati, durante la vita dell'Associazione, diventi superiore a cinquecento, a far tempo dalla prima assemblea successiva al superamento di tale numero, ciascun associato avrà diritto a massimo cinque deleghe. Il numero delle deleghe tornerà ad essere pari a massimo tre nel caso in cui il numero degli associati divenga nuovamente inferiore a cinquecento.

È ammesso l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

A Bsr Our Lh
af olue

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di un quarto degli associati e con decisione deliberata con la maggioranza di due terzi dei presenti.

Le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria devono essere rispettate anche in seconda convocazione.

Per il socio non in regola con il pagamento della quota associativa annuale, il diritto di voto è sospeso.

ARTICOLO 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti.

Esso dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi, su disposizione del Presidente stesso e, indipendentemente da essa, ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti.

La richiesta di convocazione del Consiglio Direttivo, qualora non sia disposta di propria iniziativa dal Presidente, deve essere redatta in forma scritta e notificata al Presidente, in modo tracciabile.

Il Presidente provvede in ogni caso a stabilire la data della convocazione e alla redazione del relativo ordine del giorno.

L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno della riunione del Consiglio direttivo deve essere notificato a tutti i suoi componenti a mezzo di lettera raccomandata o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima della data stabilita per la sua convocazione, salvo in quei casi di effettiva e documentabile urgenza per i quali il limite è abbassato a sette giorni.

La riunione del Consiglio direttivo è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere invitati a partecipare, in qualità di esperti, persone esterne al Consiglio direttivo e all'Associazione, con funzione consultiva.

I compiti del Consiglio direttivo sono:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione riguardanti la vita dell'Associazione;
- convocare l'Assemblea degli associati con il relativo ordine del giorno;
- stabilire l'ammontare delle quote associative;
- deliberare circa l'attribuzione dei fondi destinati ad attività di supporto alla ricerca scientifica;
- redigere il Regolamento dell'Associazione;
- predisporre il bilancio;
- eleggere il Presidente ed il Vicepresidente;
- accogliere o respingere le richieste di adesione di nuovi aderenti (associati o sostenitori);
- convocare l'Assemblea degli associati per deliberare in merito all'esclusione di un associato;
- assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017;
- discutere e deliberare in merito ai compiti e ai poteri da attribuirsi a singoli suoi componenti.

Qualora, nel corso dell'esercizio, venga a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve convocarsi senza ritardo l'Assemblea per la nomina di tutti i membri.

ARTICOLO 16 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio, presiede il Consiglio direttivo

e l'Assemblea degli associati; convoca il Consiglio direttivo e l'Assemblea degli associati.

Il Presidente potrà assumere provvedimenti di urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio direttivo nella sua prima riunione utile. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la sua attività sarà svolta dal Vicepresidente che ne farà le veci ed avrà la rappresentanza dell'Associazione.

ARTICOLO 17 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea degli associati, verificandosi le condizioni previste dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida fornite dal Ministero.

I componenti dell'Organo di Controllo possono, in qualunque momento, procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, mediante richiesta al Consiglio direttivo di informazioni scritte sull'andamento delle operazioni sociali o su determinate questioni.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 art. 31 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), la revisione legale dei conti. In tale caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

ARTICOLO 18 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e, qualora sussistano i presupposti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), l'Assemblea degli associati nominerà un Revisore legale dei Conti o una Società di revisione legale iscritti in apposito Registro.

ARTICOLO 19 - BILANCIO

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Essi sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura di ciascun esercizio.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 20 - LIBRI

L'Associazione, mediante il Consiglio direttivo che ne curerà la tenuta e l'aggiornamento, deve tenere i seguenti libri:

- il libro degli associati;
- il registro dei volontari;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e dei Revisori Legali, sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

ARTICOLO 21 - SCIoglimento E MESSA IN LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione, per cessazione dell'attività o per qualsiasi altra causa, deve essere deliberata dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Dopo la procedura di liquidazione, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche, se istituito o previo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla Missione Italiana per l'Evangelo.

ff BSW Caw Lfr
A oluè

ARTICOLO 22 - REGOLAMENTO

Il Regolamento viene predisposto dal Consiglio direttivo ed approvato dall'Assemblea ordinaria al fine di dettare norme specifiche per la corretta esecuzione del presente Statuto nonché per predisporre gli strumenti più opportuni ed idonei per l'effettiva messa in pratica delle disposizioni contenute nello Statuto stesso.

ARTICOLO 23 - NORME DI RINVIO E TRANSITORIE

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si osservano le norme previste dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Ogni riferimento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore diviene efficace dalla sua operatività.

Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione al Registro regionale per il volontariato.

L'Associazione sarà a tutti gli effetti Ente del Terzo Settore ed iscritta nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore dal momento della istituzione del predetto Ufficio.

06/10/22

Esente da imposta di bollo e di registro
ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5
del Dlgs. n° 117/2017.



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI GORGONZOLA
Registrato il 2/10/2022 al n° 3207 S. 3
con € _____ versati giusta quietanza cumulativa
del _____

Il Funzionario
Michela Cucchiari
Stampa su delega del Direttore provinciale
Vincenzo Gentile